

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

Provincia di Cuneo

ORGANO TECNICO

(Det. n.232/2-I del 08/05/2026 del Responsabile del Servizio Urbanistica dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso)

VERBALE N° 01/2026-Sanfront

PAESANA li 13/05/2026

Richiedenti: COMUNE DI SANFRONT

Pratica: Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante Parziale n.8/2025 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.152/06

Progettista: Arch. Davide SELLINI

Pareri acquisiti:

1. **ARPA Piemonte** – Dipartimento di Cuneo (Protocollo n. 00001678/2026 del 13/01/2026)
2. **A.S.L. CN1** Dipartimento di Prevenzione (prot. n. 0001099 del 07/01/2026)
3. **Provincia di Cuneo** (determina dirigenziale n. n. 29 del 13.01.2026)

Parere Organo Tecnico:

_ viste le condizioni del contesto territoriale e le previsioni della variante, non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura VAS, come confermato dai pareri dei soggetti interessati ai fini ambientali i quali vengono recepiti in toto purchè il progetto sia aggiornato ai contenuti degli stessi _____

Il Responsabile del procedimento VAS
(Minetti Geom. Alberto)




UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

Provincia di Cuneo

ORGANO TECNICO

(Det. n. 232/2-I del 08/05/2026 del Responsabile del Servizio Urbanistica dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso)

VERBALE N. 01/2026 - Sanfront

Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante parziale 8/2025 al PRGC vigente ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

- COMUNE DI SANFRONT -

Richiamata la Determina n.232/2-I del 08/05/2026 con cui il Responsabile del Servizio Urbanistica dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso ha assegnato al Geom. MINETTI Alberto, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della L. 241/90, relativamente al Comune di Sanfront, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente i singoli procedimenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica;

Premesso che:

- il Comune di Sanfront con Deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 26/11/2025 ha adottato, ai sensi dell'art.17, commi 5 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., la variante parziale n.5/2025 al piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) comprensiva della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs.152/2006, della L.R. 40/1998, delle D.G.R. 09/06/2008 n.12-8931 e n.25-2977 del 29/02/2016, che ha riassunto la situazione urbanistica vigente ed ha definito gli obiettivi e le finalità della Variante, con particolare riferimento alle ricadute ambientali;
- si è manifestata la necessità di apportare una variante parziale al vigente P.R.G.C., in seguito ad alcune richieste avanzate dai privati meritevoli di accoglimento, perseguendo gli obiettivi di sviluppo sociale ed economico del territorio comunale, nell'ambito del rispetto dello strumento urbanistico vigente al fine di adeguarlo alla reale situazione del territorio, senza incidere sulle linee e sugli obiettivi generali;
- dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la variante è stata assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all'adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 per cui, a seguito dell'adozione, è stato richiesto ai soggetti con competenza in materia ambientale individuati (tra i quali il Settore competente della Provincia di Cuneo, l'A.S.L. CN1 e l'A.R.P.A. Piemonte) il parere ambientale ai sensi del comma 2 dell'art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della stessa alla fase di Valutazione;
- la deliberazione di adozione è stata pubblicata sul sito informatico del comune a far data dal 12/12/2025 e dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ha potuto formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse e/o legate alla valutazione ambientale nei tempi previsti dall'art.12 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- a seguito della pubblicazione non sono pervenute osservazioni sul progetto di variante adottato oltre a quelle degli enti a cui è stato richiesto espresso parere;
- è verificata la coerenza degli obiettivi e degli oggetti generali della variante dello strumento urbanistico all'esame con le definizioni dell'articolo 17 della L.R. 56/77;
- si vengono a determinare ricadute positive sotto il profilo sociale, economico ed occupazionale;

Dato atto che sono pervenuti i seguenti pareri dei soggetti competenti in materia ambientale i quali sono stati esaminati, e di seguito riassunti:

1. Nota prot. n. 0001099 del 07/01/2026 (registrata dal Comune di Sanfront al prot. n. 0000025 del 08/01/2026) in cui il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1, ha rilevato, per quanto

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

Provincia di Cuneo

ORGANO TECNICO

(Det. n. 232/2-I del 08/05/2026 del Responsabile del Servizio Urbanistica dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso)

di competenza, l'insussistenza di impatti ambientali tali da avere ricadute negative sulla salute pubblica e pertanto tali da richiedere l'assoggettabilità alla V.A.S.,

2. determina dirigenziale n. 29 del 13.01.2026 (registrata dal Comune di Sanfront al prot. n. 0000104 del 14/01/2026) in cui la Provincia di Cuneo ritiene che la variante di che trattasi possa essere esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica purché sia garantita la compatibilità con i piani sovracomunali di diversa natura citati nel parere e che siano inserite nel provvedimento finale alcune specifiche indicazioni.
3. nota prot. Protocollo n. 00001678/2026 del 13/01/2026 (registrata dal Comune di Sanfront al prot. n. 0000087 del 13/01/2026) nella quale l'ARPA Piemonte – Dipartimento di Cuneo, oltre a chiedere di tenere in debita considerazione quanto indicato nel contributo e di individuare adeguati interventi di compensazione, non si esprime in merito all'assoggettabilità della variante alla Valutazione Ambientale Strategica in quanto ritiene che il parere motivato debba definire le strategie e gli indirizzi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire per garantire la compatibilità ambientale degli interventi proposti, in particolare per la modifica dell'art. 28 delle NdA, viste le carenze evidenziate.

Considerato che:

- la funzione dell'Arpa Piemonte non è di esprimere un parere sull'assoggettabilità o meno dello strumento urbanistico alla Valutazione Ambientale Strategica, ma bensì formulare le osservazioni di competenza al fine di fornire consulenza e supporto tecnico – scientifico di cui alla legge regionale 26 settembre 2016, n.18 alle Amministrazioni chiamate ad esprimere i previsti atti di assenso in sede di decisione finale,
- in data 04/02/2026 si è tenuta una riunione con i funzionari dell'ARPA al fine di chiarire alcuni aspetti trattati nel contributo prot. n.1678 del 13/01/2026 relativamente a:
 1. compensazione del consumo di suolo, nell'ambito del quale si prende favorevolmente atto del fatto che il comune di Sanfront ha già individuato in area di sua proprietà lungo il corso del fiume Po, in cui effettuare interventi di miglioramento ambientale finanziati con la monetizzazione di tali impatti;
 2. l'inserimento del termine "laboratori" nell'art. 28 delle NTA del Piano, riferito a un caso specifico e quale recupero ad uso residenziale;
 3. la distanza massima per effettuare le operazioni di spandimento: trattasi di refuso.
- in base alle risultanze dell'incontro suddetto l'incidenza dei punti oggetto di variante urbanistica appare ridimensionata e pertanto ne deriva un impatto ambientale minimo;

Presa visione del progetto di variante parziale al vigente P.R.G.C.(ex art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.) del Comune di Sanfront adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 26/11/2025,

dispone

che la Variante parziale n.8/2025, redatta ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.U.R., al P.R.G.C. del Comune di Sanfront, non debba essere sottoposta alla valutazione ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/06 e s. m. e della D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016, in quanto, viste le condizioni del contesto territoriale e le previsioni della variante, non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura VAS, come confermato dai pareri dei soggetti interessati ai fini ambientali i quali vengono recepiti in toto purché il progetto sia aggiornato ai contenuti degli stessi.

Paesana li 13/05/2026

Il Responsabile del procedimento VAS

(Minetti Geom. Alberto)


